



COMUNE DI SULMONA

(Provincia di L'Aquila)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.19/C DEL 31 MARZO 2006

CAPO I NORME GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Sulmona le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Disciplina altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di un'imposta e di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art.3

Classificazione del Comune

A norma dell'art.2 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, il Comune di Sulmona, la cui popolazione residente al 31.12.2003 è pari a 25.293, rientra nella IV Classe impositiva e si applicano le tariffe previste nei seguenti articoli del presente regolamento.

Art. 4

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni sono aggiornate con deliberazione di Giunta Municipale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale stabiliti dalle leggi statali e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione s'intendono prorogate di anno in anno, così come previsto dall'art.3, comma 5 del D.Lgs 507/93, modificato dall'art. 10, lett.a) della L. 28.12.2001 n. 448.

Art.5

Categoria Speciale

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio comunale possono essere suddivise, in relazione alla loro importanza e nei limiti fissati dall'art. 4 D.Lgs 507/93 in due categorie: cat. Speciale e cat. Normale.

Le località del territorio comunale è limitata alla categoria normale.

Per l'effettuazione di pubblicità e l'esposizione di manifesti in relazione alla categoria speciale, se applicata, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono soggette ad una maggiorazione del 100 per cento della tariffa normale.

La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Ls 30.04.1992 n. 285.

Art.6

Funzionario Responsabile

Il comune designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il comune è tenuto a comunicare al Dipartimento per le politiche fiscali-ufficio per il Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e Finanze il nominativo di detto Funzionario Responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al Concessionario.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7

Definizione dei mezzi pubblicitari

La definizione dei "mezzi pubblicitari" contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, è stata fatta propria in questo regolamento, così come di seguito riportato nei commi successivi.

- E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completati da loghi e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.
- Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento e eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e, comunque, nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
- Si definisce "cartello" quel manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.
- Si considera "striscione, o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazione o di spettacoli e può essere luminoso per luce indiretta.
- E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- E da considerare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le precedenti definizioni, nella tipologia dei precedenti commi e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante che illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti, di qualsiasi natura ed emergenze naturali. La

sorgente luminosa è qualsiasi "corpo illuminante" o insieme di "corpi illuminanti" che supportano luci in modo puntiforme o lineare o planare.

Art.8

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art.9

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.10

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per quelli bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuno di esse.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni, le bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro (intendendosi per tali quelli funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia), si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

Art.11

Maggiorazioni e riduzioni d'imposta

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art.12

Pubblicità luminosa o illuminata

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposta luce che vi si proietta.

Art.13

Dichiarazione d'imposta

I soggetti passivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento, sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Servizio Entrate o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal comune o dal Concessionario che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con i veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La pubblicità annuale s'intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art.14

Pagamento dell'imposta

Per le fattispecie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, artt.13 e 14 commi 1 e 3 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito entro il 31 gennaio mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento del servizio. Può altresì essere effettuato mediante altre forme di pagamento (bancomat, carta di credito ecc.....) eventualmente stabilite dal Comune con separato atto. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera €.1.549,00.

Art.15

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di concessione o locazione.

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti nonché delle prescrizioni risultanti dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs 507/93, la Giunta Comunale può concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti adibiti alla affissione diretta di manifesti.

Detta possibilità sarà regolata da apposita convenzione nella quale dovranno essere previsti il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, il formato degli stessi, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune (da disciplinare nel piano generale degli impianti), fermo restando la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità, nonché tutte le altre condizioni necessarie al corretto rapporto (es. spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per danni a cose e persone, rinnovo e revoca della concessione).

Art.16

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal Rappresentante del concessionario.

Art.17

Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili la tariffa dell'imposta per ogni mq. di superficie e per anno solare è quella ordinaria.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, (pubblicità temporanea) si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo della pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità di cui sopra che abbia una superficie superiore a mq. 5,5 e fino e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.

Per quelle di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art.18

Pubblicità effettuata con i veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o

privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo con l'applicazione delle tariffe previste per la categoria normale per la pubblicità ordinaria o luminosa a secondo del tipo di esposizione.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo.

Per i veicoli ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe di cui all'art.13 comma 3 del D.Lgs 507/93.

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui al precedente comma è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al precedente art.13 comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a ½ metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art.19

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero di messaggi, per mq. di superficie e per anno solare in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi di categoria normale o speciale a seconda della zona di esposizione.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, (pubblicità temporanea) si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista al precedente comma.

Qualora le sopra indicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa l'imposta si applica in misura pari alla metà delle tariffe di cui sopra.

Per la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dai messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con proiezioni luminose.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a 30 gg., dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 20

Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun mq. e per ogni periodo di esposizione di 15gg. o

frazioni, è pari alla tariffa prevista per la pubblicità ordinaria per la fascia fino a 5,5 mq. di categoria corrispondente alla zona di esposizione.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di manifestini, ivi comprese quelle seguiti su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica la tariffa prevista per la pubblicità effettuata con aeromobili.

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, si applica l'imposta pari alla metà di quella prevista per la pubblicità effettuata con aeromobili.

La distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, nel rispetto delle vigenti norme di legge, può essere effettuata in apposite cassette postali oppure mediante la distribuzione brevi mano o mediante persone circolanti con cartello.

Per l'effettuazione di tale pubblicità l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con distribuzione di manifestini.

Alla pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, in modo da essere percepibili da qualsiasi luogo pubblico, si applica una specifica tariffa in categoria normale se la pubblicità è effettuata a mezzo veicolo circolante o da posto fisso nelle zone di categoria normale; una specifica tariffa in categoria speciale se pubblicità è effettuata da posto fisso nelle zone di categoria speciale.

La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili può essere eseguita esclusivamente dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00 di ogni giorno settimanale esclusa la domenica ed i festivi.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo ed in prossimità di scuole pubbliche e di edifici al culto durante le ore di lezioni o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo potrà superare la misura di 65 decibel.

Art.21

Riduzione dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta al 50%:

- Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente finalità di lucro, previa dimostrazione che l'attività pubblicizzata non abbia scopo di lucro;
- Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "Patrocinio o partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Art.22

Esenzioni d'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibita ai beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di ½ mq. per ciascuna vetrina o ingresso;

- Gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di ½ mq. e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad ¼ di mq.;
- La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art.13 comma 1 del D.Lgs 507/93;
- La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- Le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di Legge e di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il ½ mq. di superficie;
- Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.

Art. 23 rimborsi

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura stabilita dalla normativa vigente in materia, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 25 Procedimento esecutivo

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.26

Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

Art.27

Spostamento degli impianti

Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti affissionistici, con oneri a proprio carico, qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

Art.28

Diritti sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune o del concessionario del servizio che provvede alla loro esecuzione.

La superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e dirette è stabilita in 40 mq. per ogni mille abitanti; considerato che la popolazione residente nel Comune di Sulmona alla data del 31.12.2003 risulta essere pari a 25.293 abitanti, la superficie totale da destinare alle affissioni è pari a 1.008 mq così ripartiti:

- 70% affissioni di natura commerciale;
- 20% affissioni di natura istituzionale e prive di rilevanza economica;
- 10% a soggetti privati diversi dal concessionario del pubblico servizio per l'effettuazione di affissioni dirette.

La tipologia, il formato, l'ubicazione e la destinazione degli impianti affissionistici da adibire alle affissioni pubbliche e dirette, sono individuate nel Piano Generale degli Impianti approvato con separato atto.

Art.29

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio su apposito conto corrente postale, ovvero mediante versamento diretto presso il comune o il concessionario del servizio.

Art.30

Misura del diritto

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o al concessionario del servizio, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs 507/93

e successive modificazioni, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli 19, 20 e 21 del predetto Decreto Legislativo.

Art.31

Modalità per l'effettuazione delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

In detto registro dovranno essere annotati in ordine cronologico tutte le commissioni affissionistiche pervenute con l'esatta indicazione del committente e del soggetto obbligato, della quantità, del tipo e della natura dell'affissione, nonché l'entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltre la data di effettiva uscita dei manifesti.

La durata delle affissioni decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 gg. dalla data richiesta, il Comune o il concessionario del servizio, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg. dalla richiesta d'affissione. Detta comunicazione dovrà indicare il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

Il committente, può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario del servizio, è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg. La richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello della comunicazione.

Il committente, in ogni caso, ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.

La richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

Il comune o il concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

Detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non notifica l'invio di manifesti richiesti, nei due giorni successivi alla richiesta.

Nell'ufficio del servizio saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Tutti i manifesti affissi per il pubblico servizio dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale con il timbro di scadenza riportante l'indicazione dello stesso Ufficio.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata eseguita.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del

10% del diritto, con un minimo di €.25,82 per ogni commissione, ovvero secondo le tariffe approvate dal Comune.

Art.32

Consegna del materiale da affiggere

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

Nei casi di esenzioni, l'ufficio affissioni conserverà un esemplare presso i propri archivi.

Le commissioni di manifesti da affiggere con urgenza, nello stesso giorno, saranno accettate fino a 2 ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano dell'ufficio, sempre che preavvisate con un congruo anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

Le commissioni di manifesti da affiggere nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo o il prefestivo, saranno accettati fino ad 1 ora precedente a quello di chiusura dell'ufficio.

I manifesti comunali, di altre autorità e pubbliche amministrazioni, saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso ed accompagnati da apposita nota di trasmissione.

Art.33

Sanzioni di natura Tributaria

Per l'applicazione delle sanzioni di natura tributaria saranno osservate le disposizioni legislative vigenti in materia alla data della commissione della violazione.

Art.34

Sanzioni di natura Amministrativa

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo della Legge 24.11.1981, n.689.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da €.206,00 a €.1.549,00 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui sopra, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dalla legge.

Art.35
Contenzioso

Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nei casi di accertamento e/o delle conseguenti procedure coattive, è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 gg. dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni, integrazioni e variazioni.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.36
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico ai sensi della Legge 7.8.1990 n.241 affinché ne possa prendere visione in ogni momento.

Art.37
Variazioni del Regolamento

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale a norma di legge.

Art.38
Vigilanza

Il comando di Polizia Municipale vigila sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

In caso di inadempimento o di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Comando di Polizia Municipale informa gli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

Art.39
Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs 15.11.1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.lgs n. 446/97, nonché da ogni altra disposizione di Legge vigenti in materia.

Art.40
Norma finale

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 15.12.1994.